

COMUNE DI CICONIO

Città Metropolitana di Torino



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.09.2020

INDICE

	PREMESSA	
Art. 1 -	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 -	Funzionario responsabile	Pag. 3
Art. 3 -	Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione	Pag. 3
	TITOLO I - CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI	
Art. 4 -	Violazioni non sanzionabili	Pag. 4
Art. 5 -	Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione	Pag. 4
Art. 6 -	Principio di legalità	Pag. 5
Art. 7 -	Criteri per l'applicazione delle sanzioni	Pag. 5
Art. 8 -	Omissioni dichiarative	Pag. 7
Art. 9 -	Violazioni continuate	Pag. 7
Art. 10 -	Recidiva	Pag. 8
Art. 11 -	Riduzione della sanzione sproporzionata	Pag. 8
Art. 12 -	Sanzioni per omesso/tardivo versamento	Pag. 9
	TITOLO II – NORME TRANSITORIE E FINALI	
Art. 13 -	Norme abrogate	Pag. 9
Art. 14 -	Disposizioni finali e transitorie	Pag. 9
Art. 15 -	Entrata in vigore	Pag. 9

PREMESSA

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali nel Comune di CICONIO, nel rispetto dei D.Lgs. 471, 472 e 473/1997 e successive modificazioni.

Art. 2

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza della normativa).

Art. 3

AVVISO DI CONTESTAZIONE O DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

1. L'avviso di accertamento relativo ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal Comune di CICONIO nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere
 - tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa,
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
 - le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale avanti al quale è possibile ricorrere.
 - l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione dell'entrata;
 - l'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
 - l'indicazione che gli stessi atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari
 - l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento relativo all'accertamento con adesione, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.

3. L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante PEC, ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 7 quater D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, ovvero ancora a mani del solo destinatario dell'atto o del suo rappresentante legale, presso gli uffici comunali competenti ovvero sul territorio comunale tramite personale appositamente autorizzato.

TITOLO I°

CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Art. 4

VIOLAZIONI NON SANZIONABILI

1. Ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:
 - il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
 - gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;
 - il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
 - la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
 - la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;
 - i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini I.C.I./IMU, ove prevista negli anni precedenti, seppure non incida sulla determinazione della base imponibile, non viene comunque considerata alla stregua di violazione formale ed è pertanto autonomamente sanzionabile, ove arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'ufficio.

Art. 5

RIDUZIONE DELLE SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE

1. Le sanzioni dichiarative irrogate dal Comune sono ridotte ad un terzo dell'importo irrogato/contestato dal Comune nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, ovvero ad un terzo del minimo edittale in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione.
2. Ai fini della Tassa Rifiuti, a prescindere dalla sua denominazione, ove le somme dovute a seguito di attività di accertamento siano rimosse in proprio, l'adesione si ritiene perfezionata a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento e del pagamento nei termini.
3. Il Comune provvede all'iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo complessivo, nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda al pagamento dell'Avviso nei termini, ovvero proponga ricorso nei confronti dello stesso atto.

4. La sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997 nonché dall'art. 1, comma 774 L. 160/2019 ai soli fini IMU, non è suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente né tanto meno a seguito di accoglimento del ricorso – reclamo di cui all'art. 17bis D.Lgs. 546/1992.

Art. 6

PRINCIPIO DI LEGALITÀ

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 3, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, in ossequio al principio di *favor rei*, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che di fatto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 472/1997 (cd. *principio di legalità*) e dell'art. 3 L. 212/2000, nei tributi periodici le modifiche alle disposizioni sanzionatorie, ove peggiorative per il contribuente, si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d'imposta precedenti alla loro introduzione.

Art. 7

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)

IMU	Violazione	Sanzioni
a)	Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 30 giugno dell'anno successivo.	100% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
b)	Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo oltre l'anno ma prima di un contraddittorio o emissione Avviso di Accertamento.	150% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
c)	Omessa dichiarazione	200% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00
d)	Presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta presentata con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 30 giugno dell'anno successivo.	50 % della maggiore imposta dovuta
e)	Presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta presentata con ritardo oltre l'anno ma prima di un contraddittorio o emissione Avviso di Accertamento.	75% della maggiore imposta dovuta

f)	Presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta mai rettificata.	100 % della maggiore imposta dovuta
g)	Omessa o Infedele dichiarazione non incidente sull'ammontare del tributo.	€ 50,00
h)	Compilazione incompleta o infedele di questionari.	€ 100,00
i)	Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.	€ 250,00

1. La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui non siano state dichiarate variazioni e/o cessazioni relative ad immobili che siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio.
2. Rimane invece autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

IUC - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E IMPOSTA SERVIZI INDIVISIBILI

IUC	Violazione	Sanzioni
a)	Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 30 giugno dell'anno successivo.	100% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
b)	Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo oltre l'anno ma prima di un contraddittorio o emissione Avviso di Accertamento.	150% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
c)	Omessa dichiarazione	200% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00
d)	Presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta presentata con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 30 giugno dell'anno successivo.	50 % della maggiore imposta dovuta
e)	Presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta presentata con ritardo oltre l'anno ma prima di un contraddittorio o emissione Avviso di Accertamento.	75% della maggiore imposta dovuta
f)	Presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta mai rettificata.	100 % della maggiore imposta dovuta
g)	Omessa o Infedele dichiarazione non incidente sull'ammontare del tributo.	€ 50,00
h)	Compilazione incompleta o infedele di questionari.	€ 100,00
i)	Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.	€ 250,00

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI/TASSA SUI RIFIUTI

TARI	Violazione	Sanzioni
a)	Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 30 giugno dell'anno successivo.	100% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
b)	Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo oltre l'anno ma prima di un contraddittorio o emissione Avviso di Accertamento.	150% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
c)	Omessa dichiarazione	200% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00
d)	Presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta presentata con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 30 giugno dell'anno successivo.	50 % della maggiore imposta dovuta
e)	Presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta presentata con ritardo oltre l'anno ma prima di un contraddittorio o emissione Avviso di Accertamento.	75% della maggiore imposta dovuta
f)	Presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta mai rettificata.	100 % della maggiore imposta dovuta
g)	Omessa o Infedele dichiarazione non incidente sull'ammontare del tributo.	€ 50,00
h)	Compilazione incompleta o infedele di questionari.	€ 100,00
i)	Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.	€ 250,00

Art. 8

OMISSIONI DICHIARATIVE

1. L'omessa indicazione, nella dichiarazione o nella denuncia, anche di un solo cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione (o denuncia) dello stesso cespite ed è punibile a titolo di «*omessa presentazione della dichiarazione o denuncia*» e non invece a titolo di «*dichiarazione o denuncia infedele*».

Art. 9

VIOLAZIONI CONTINUE

1. L'obbligo di dichiarare o denunciare il possesso o la variazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione non cessa allo scadere del termine fissato dal Legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata in modo corretto e determina, per ciascun anno di imposta, una violazione autonomamente punibile.

2. Con riferimento al disposto di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, prevedendo l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene che tale disposizione non sia applicabile ai tributi locali, se non in sede di accertamento con adesione o di altro istituto di definizione agevolata del contenzioso, a fronte di specifica richiesta del contribuente.
3. In tali ipotesi, l'istituto della violazione continuata verrà applicato sulla base della disciplina dettata dall'art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/1997, poi modificato dall'art. 2 D.Lgs. 99/2000, e la sanzione unica dovrà essere commisurata, in relazione alle sole violazioni dichiarative, sulla sanzione base (da intendersi come la più grave delle sanzioni irrogabili nelle annualità d'imposta oggetto di accertamento) aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al versamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi.
4. In tale ipotesi, la maggiorazione della sanzione unica verrà computata secondo il seguente schema:
 - se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50% (ovvero: sanzione base x 1,5);
 - se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (ovvero: sanzione base x 2);
 - se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200% (ovvero: sanzione base x 3);
 - se le violazioni riguardano più di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 300% (ovvero: sanzione base x 4).

In tale ipotesi, ove l'ufficio non abbia contestato tutte le violazioni o non abbia irrogato la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

Art. 10

RECIDIVA

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui, in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni), la sanzione da irrogarsi può essere aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione può essere aumentata in misura non inferiore alla metà.

Art. 11

RIDUZIONE DELLA SANZIONE SPROPORZIONATA

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/1997, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio dell'intero tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento, che verrà a costituire quindi la misura massima della sanzione irrogabile.

Art. 12

SANZIONI PER OMESSO/TARDIVO VERSAMENTO

1. In tutte le ipotesi di omesso versamento di un tributo, si renderà comunque applicabile la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997 e dall'art. 1, comma 774 L. 160/2019 pari al 15% dell'importo tardivamente versato, ove il versamento sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento e del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento.
2. Tutte le sanzioni irrogate per omesso/parziale/tardivo versamento non sono riducibili in caso di adesione del contribuente, né tanto meno a seguito di accoglimento del ricorso – reclamo di cui all'art. 17bis D.Lgs. 546/1992.
3. La sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento si applica anche nell'ipotesi di indebita compensazione, ove la stessa sia stata effettuata facendo valere un credito d'imposta esistente in misura superiore a quella effettivamente spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.
4. La sanzione per omesso versamento non è applicabile nell'ipotesi in cui i versamenti dei tributi dovuti sono stati tempestivamente eseguiti, ma siano stati indirizzati per errore ad ufficio o ad un concessionario diverso da quello competente, anche nell'ipotesi di mancato riversamento da parte dell'Ente che abbia indebitamente percepito le somme versate dal contribuente.

TITOLO II°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 15

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2020, in conformità a quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).